



ISTITUTO COMPRENSIVO
Scuola dell'Infanzia – Primaria - Secondaria di I Grado
CURSI – BAGNOLO DEL SALENTO - CANNOLE
Via E. De Amicis, 49 - 73020 CURSI (LE)
Tel. **0836/439031** - Codice Scuola **LEIC81200R** - C. F. **92012630759**
E-mail leic81200r@istruzione.it PEC leic81200r@pec.istruzione.it
Sito web www.comprensivocursi.edu.it



Circolare n. 5

ISTITUTO COMPRENSIVO-CURSI (Le)
Prot. 0002964 del 04/10/2022
IV (Uscita)

- Ai docenti
 - Ai genitori degli alunni
 - Ai collaboratori del dirigente Ins. P. Costante e M. T. Pati
 - Ai referenti di Sede
 - Al personale ATA
 - All'Albo online di istituto
 - Al Sito Web dell'Istituto
- LL. SS.**

Oggetto: Certificati medici per la riammissione degli alunni nella comunità scolastica al termine del periodo di malattia.

Come è ormai noto, lo stato di emergenza da Covid-19 è cessato il 31 marzo 2022 e con esso devono intendersi superate le disposizioni, fatto salvo quanto previsto dalla norma in materia di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19.

In ragione dell'attuale quadro normativo e delle indicazioni del Ministero della Salute e del Ministero dell'Istruzione, a far data dal 1 aprile 2022, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza da Covid-19, trova piena applicazione quanto previsto dall'art. 28 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 35 recante "Disposizioni sulla semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico".

Per la riammissione, pertanto, dopo assenza scolastica non sono richiesti certificati medici.

In virtù di quanto previsto dal su richiamato art. 28 della legge regionale n. 35 del 30 dicembre 2020, la previsione di cui all'art. 42, comma 6 del DPR 22 dicembre 1967, 1518 ossia l'obbligo di presentazione dei certificati medici richiesti per assenza scolastica di durata superiore ai cinque giorni e rilasciati dai soggetti individuati dalla normativa vigente e dagli accordi collettivi nazionali vigenti è prevista esclusivamente qualora:

- a) I certificati siano richiesti da misure di profilassi a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica;
- b) Certificati da presentare in altre regioni.

Il disposto normativo non fa distinzione tra i livelli del sistema educativo e dell'istruzione e, pertanto, si applica a tutti gli istituti di ogni ordine e grado.

Il certificato medico di riammissione scolastica dopo assenza per malattia infettiva, sulla base di quanto disposto dal Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della regione Puglia nella nota del 29 settembre 2022, è inutile poiché la maggior parte delle malattie si trasmettono già dal periodo di incubazione.

È importante, invece, che le famiglie informino la scuola su eventuali malattie infettive o parassitarie del proprio figlio/a per facilitare l'adozione degli opportuni provvedimenti con tempestività.

È opportuno, per il benessere di tutti, far rientrare a scuola il proprio figlio/a quando è completamente guarito/a.

Tutti i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale sono invitati a collaborare per garantire il benessere del proprio figlio/a e dell'intera comunità scolastica.

Per la riammissione dopo assenza da Covid-19 è necessario esibire il certificato di negativizzazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Raffaele CAPONE

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3,
comma 2, del D.l.g.s. 12 febbraio 1993, n 39)